

## **STATUTO**

della "**BANCA SIMETICA S.p.A.**".

\* \* \*

### **Costituzione, denominazione, durata, sede**

#### **Art. 1)**

E' costituita la Società per azioni denominata "**BANCA SIMETICA S.p.A.**" (d'ora innanzi "Società"), la cui durata è prevista fino al 31 (trentuno) dicembre 2063 (duemilasessantatre), salvo proroga.

Essa prosegue l'attività di "SIMETICA – SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE – S.p.A." sorta per atto 25 luglio 2002 Notaio M. Ghirlanda di Biella, modificata in "BANCA SIMETICA S.p.A." con atto 25 marzo 2009 Notaio M. Ghirlanda di Biella a seguito del provvedimento adottato con Delibera n. 181 del 5 marzo 2009 dal competente Ufficio di BANCA D' ITALIA, con il quale la Società veniva autorizzata all' esercizio dell' attività bancaria a partire dal 6 luglio 2009.

La Società ha sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica Italiana in Biella (BI).

Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia ed all'estero e potrà istituire e revocare rappresentanze, filiali, agenzie, unità locali.

### **Oggetto sociale**

#### **Art. 2)**

La Società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e rispettivamente applicabili, svolge le

attività di seguito descritte:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme;
- i servizi e le attività di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, del citato Decreto Legislativo;
- il compimento di tutte le operazioni e dei servizi bancari e finanziari consentiti.

La Società può altresì svolgere tutte le attività strumentali o connesse a ciascuna delle attività sopra indicate, secondo la disciplina prevista dalle norme primarie e secondarie vigenti.

La Società può emettere obbligazioni, titoli, valori o strumenti di debito, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società può assumere partecipazioni al capitale di altre società e detenere altri valori mobiliari, per l'esercizio della propria attività, nei limiti e con le modalità indicate dalle disposizioni vigenti.

La Società potrà inoltre compiere ogni operazione necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Società potrà operare sia in Italia che all'Estero, nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

### **Finalità etiche**

#### **Art. 3)**

Nel rispetto del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società si ispira ai seguenti principi della Finanza Etica:

- la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni

economiche;

- il credito in tutte le sue forme, l'intermediazione mobiliare, ed in particolare l'arbitraggio, non sono solamente un diritto umano, ma sono socialmente utili;
- l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica;
- il profitto ottenuto dal possesso e scambio di titoli e denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione, dipendenti e collaboratori compresi;
- la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica;
- va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, per quanto e ove possibile, non solo da parte dei soci, ma anche degli stakeholders;
- l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività.

La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene proprio purché non in contrasto con la collettività.

Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona. La Società svolge una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario del credito, rendendo edotto il primo circa la destinazione e le modalità di impiego del suo denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità imprenditoriale.

## **Domicilio dei soci**

### **Art. 4)**

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro legale dei soci.

## **Capitale sociale e azioni**

### **Art. 5)**

Il capitale sociale è di Euro 7.600.000,00 (settemilioneisecentomila virgola zero zero) diviso in n. 7.600 (settemilaseicento) azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna.

La Società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con l'emissione di azioni ordinarie, anche mediante conferimenti in natura.

## **Diritto di prelazione dei soci**

### **Art. 6)**

I soci hanno diritto di prelazione nel caso di alienazione di azioni, o di diritti di cui all'art. 2441, Codice Civile.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, i propri titoli azionari o diritti di cui all'art. 2441, Codice Civile, dovrà offrirli in prelazione agli altri soci.

A tal fine dovrà darne avviso al Consiglio di Amministrazione della Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno specificando il numero delle azioni o dei diritti offerti, il prezzo, il nominativo dell'acquirente e le altre condizioni del trasferimento.

Il Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra dovrà trasmettere l'offerta agli altri soci, avvertendo che la prelazione spetterà in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

La prelazione dovrà essere esercitata, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio di Amministrazione nel termine di decadenza di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente, indicando il numero massimo delle azioni o dei diritti che si intendono acquistare.

Il Consiglio di Amministrazione, non oltre 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine dei 45 (quarantacinque) giorni sopraindicati, dovrà comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci che hanno manifestato l'intenzione di rendersi acquirenti, il quantitativo a ciascuno spettante in proporzione alle azioni possedute.

Nello stesso termine, il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre comunicare al socio offerente il numero delle azioni o diritti per i quali è stata esercitata la prelazione.

Nell'ipotesi in cui la prelazione, in base alle procedure sopra previste, non fosse esercitata per tutte le azioni o diritti offerti in vendita, il socio offerente, potrà entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, revocare l'intera offerta rinunciando conseguentemente alla vendita solo se le azioni o i diritti che rimanessero invenduti fossero superiori al trenta per cento di quelli offerti.

Il socio offerente, salva l'ipotesi di revoca precedente, potrà alienare al terzo indicato ed al prezzo e condizioni pure indicati, tutte le azioni o diritti per i quali comunque non fosse stata esercitata la prelazione dagli altri soci.

Nel caso in cui il socio eserciti la prelazione ma sia in disaccordo sulla determinazione del prezzo, questo sarà valutato da un arbitro unico, nominato dal Signor Presidente dell'Ordine

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella tra professori universitari competenti per materia. Questi valuterà il prezzo richiesto dal venditore e lo ridurrà se eccessivo, utilizzando i criteri previsti dall'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile; dovrà inoltre dedurre dal patrimonio netto la riserva statutaria destinata a scopi sociali. Il socio venditore avrà 15 (quindici) giorni di tempo per confermare la propria volontà a vendere al nuovo prezzo emerso dall'arbitrato. Tutti i soci potranno esercitare il proprio diritto di prelazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione del nuovo prezzo di vendita. In mancanza di esercizio della prelazione a seguito dell'arbitrato, il socio venditore è libero di vendere al terzo acquirente ad un prezzo non inferiore a quello determinato dall'arbitro.

Le spese dell'arbitrato saranno ripartite come segue:

- i. in mancanza di perfezionamento della vendita, tra soci, post arbitrato, 50% a carico del socio venditore e 50% suddiviso tra i soci che hanno richiesto l'arbitrato proporzionalmente al numero delle quote;
- ii. in caso di perfezionamento della vendita, 50% a carico del socio venditore e il restante 50% suddiviso tra i soci proporzionalmente al numero delle quote per le quali è stata esercitata la prelazione post arbitrato.

Qualora la vendita non venga perfezionata entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione ha comunicato al socio offerente il numero delle azioni o diritti per i quali è stata esercitata la prelazione o dalla data in cui l'arbitro ha comunicato alle parti il prezzo determinato, la procedura di cui al presente articolo deve essere ripetuta e ne devono essere nuovamente rispettati tutti i termini.

I soci potranno rinunciare preventivamente al diritto di prelazione.

In ogni caso, l'alienazione e l'acquisto di azioni della società dovrà avvenire in conformità e nei limiti delle previsioni di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti, in materia di partecipazioni al capitale delle banche.

### **Recesso**

#### **Art. 7)**

I soci potranno recedere dalla società unicamente nei casi inderogabilmente stabiliti dalla legge non prevedendo il presente statuto alcuna altra ipotesi di recesso.

I termini, le modalità e le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso sono fissati dalla legge.

Non è consentito il recesso ai soci che non hanno concorso alla formazione di delibere concernenti la proroga della Società oltre il termine fissato dallo statuto o l'introduzione o la rimozione di vincoli per la circolazione delle azioni.

### **Assemblea**

#### **Art. 8)**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Per il diritto d'intervento e la rappresentanza in Assemblea, valgono le disposizioni di legge.

### **Convocazione dell'Assemblea**

#### **Art. 9)**

L'Assemblea viene convocata presso la sede sociale, o altrove in Europa, ai sensi dell'art. 2366, Codice Civile, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure,

in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente unico o più anziano di età; in caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia di Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da chi fosse designato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per regolare i lavori assembleari, ivi compresa la determinazione del sistema di votazione, in conformità ai criteri ed alle modalità stabiliti dalla legge e, ove esistente, dal Regolamento Assembleare.

L'Assemblea dovrà essere convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso deve essere inviato agli aventi diritto con mezzi idonei a dimostrare il ricevimento entro otto giorni dalla data dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario, se il verbale non è redatto da un notaio.

Essa è convocata in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Essa delibera, oltre che sulle materie attribuite alla sua competenza dalla legge, circa:

- i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati;
- le politiche di remunerazione e incentivazione a favore del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale e del restante personale.

In sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, l'Assemblea delibera sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1. La proposta del Consiglio di Amministrazione indica almeno: le funzioni a cui

appartengono i soggetti interessati dalla decisione con indicazione, per ciascuna funzione, del loro numero e di quanti siano identificati come personale più rilevante; le ragioni sottostanti alla proposta di aumento; le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della banca di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali. La proposta è approvata quando:

- l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

Dovrà inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare come previsto dall'art. 2367, Codice Civile, o il Collegio Sindacale a norma dell'art. 2406, Codice Civile, ricorrendo le condizioni previste.

L'Assemblea sarà tuttavia valida anche senza la formalità di cui al comma precedente, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica, fermo restando il diritto di opposizione, in conformità all'ultima parte dell'art. 2366, Codice Civile; e fermi gli obblighi di riforma di legge.

### **Costituzione dell'Assemblea e validità delle delibere assembleari**

#### **Art. 10)**

Per la costituzione dell'Assemblea e per la validità delle delibere valgono le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369, Codice Civile, sia che le stesse siano assunte in prima convocazione,

sia che le stesse siano assunte in seconda convocazione.

### **Consiglio di Amministrazione**

#### **Art. 11)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, avente funzioni di supervisione strategica, composto di un numero di membri variabile da tre a undici, secondo quanto determinato dall'Assemblea in sede di nomina delle cariche sociali.

Ognuno deve possedere i requisiti previsti dall'art. 26 del T.U.B..

Gli amministratori possono essere anche non soci, essi rimangono in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, entro il limite dell'art. 2383, Codice Civile, e sono rieleggibili.

Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

All'interno del Consiglio di Amministrazione è assicurata la presenza di almeno un componente non esecutivo, oltre al Presidente dell'organo stesso, vale a dire non destinatario di deleghe e che non svolge funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente, uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti nominando un Amministratore delegato o un Direttore generale e può conferire incarichi e deleghe speciali ad altri suoi membri.

In caso di cessazione dalla carica di almeno la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione s'intenderà decaduto l'intero Consiglio e, a cura del Collegio Sindacale, dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.

Agli Amministratori spetta un compenso per l'opera prestata in favore della società, nella misura determinata dall'Assemblea dei soci; competono altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed una indennità di fine mandato, il cui ammontare e le cui modalità di accantonamento vengono stabiliti annualmente dall'Assemblea.

### **Rappresentanza legale**

#### **Art. 12)**

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

Al Direttore Generale, ove nominato, spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Resta comunque esclusa la contemporanea presenza di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale.

### **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

#### **Art. 13)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto, in modo tassativo, riservano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio, l'assetto complessivo di governo, l'assetto organizzativo e dei controlli interni, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze.

L'organo è chiamato in particolare a:

- i) approvare gli indirizzi strategici della banca;
- ii) approvare l'assetto organizzativo e dei controlli interni, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- iii) approvare i sistemi contabili e di rendicontazione;
- iv) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- v) assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

Il Consiglio di Amministrazione è competente nelle materie concernenti il processo di gestione del rischio, il sistema organizzativo, il sistema dei controlli interni, l'ingresso in nuovi mercati e apertura a nuovi prodotti, i sistemi interni di misurazione dei rischi, l'esternalizzazione di funzioni aziendali, il processo di determinazione del capitale interno, in base a quanto stabilito dalla normativa in materia di vigilanza prudenziale.

Il Consiglio di Amministrazione assume la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo, nell'ottica di un ottimale impiego delle risorse tecnologiche a sostegno delle strategie aziendali, sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di vigilanza prudenziale.

Il Consiglio di Amministrazione approva il piano di continuità operativa e le successive modifiche a seguito di adeguamenti tecnologici ed organizzativi, e nomina il Responsabile del piano, sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di vigilanza prudenziale.

Oltre a quanto sopra, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, e quindi non possono formare oggetto di delega, le decisioni concernenti:

- la nomina e la revoca del Direttore Generale e dei dirigenti;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, con esclusione di quelle previste dal secondo comma dell'art. 2361, Codice Civile;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'Assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero crediti;
- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni;
- la costituzione eventuale di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, e di conformità, e di controllo dei rischi e di antiriciclaggio, sentito il Collegio Sindacale. Nel caso di esternalizzazione di una delle suddette funzioni, il Consiglio di Amministrazione nomina anche il referente interno per le attività esternalizzate;
- le iniziative per lo sviluppo e la promozione delle finalità etiche;
- le proposte di destinazione dell'utile.

Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti gli adeguamenti

dello statuto a disposizioni normative ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, Codice Civile.

### **Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

#### **Art. 14)**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso da quello in cui trovasi la sede sociale di regola ogni trimestre e comunque, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno due membri.

Sono valide anche le riunioni attuate mediante collegamento in conferenza audio e/o audiovisiva, con la scelta di un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente ed il segretario, purché sia garantita l'identificazione, la facoltà di parola e l'audizione dei partecipanti, nonché la possibilità di trasmissione, ricezione ed esame di documenti.

La convocazione è fatta con avviso inviato ad amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, nei casi urgenti almeno due giorni prima; l'avviso deve essere inviato agli aventi diritto con mezzi idonei a dimostrare il ricevimento entro i termini stabiliti.

Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Anche in mancanza di convocazione la seduta è valida quando intervengono tutti gli amministratori in carica ed il Collegio Sindacale al completo.

Nell'eventuale assunzione di deliberazioni riguardanti operazioni per le quali i consiglieri abbiano interessi, per conto proprio o di terzi, si applicheranno i commi primo e secondo dell'art. 2391, Codice Civile.

## **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

### **Art. 15)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione favorisce la dialettica interna, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli Organi interni di controllo e dei Comitati interni al Consiglio; sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato o con il Direttore Generale, se nominato, alle relazioni esterne istituzionali.

## **Amministratore Delegato**

### **Art. 16)**

L'Amministratore Delegato rappresenta il vertice della struttura interna; sovrintende, inoltre, alla gestione della società nell'ambito dei poteri attribuitigli e secondo gli indirizzi generali decisi dal Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Delegato spetta l'esercizio delle deleghe affidategli nonché la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato cura l'attuazione degli indirizzi strategici, della propensione al rischio e delle politiche di governo dei rischi definiti dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni ai principi e requisiti di cui alla normativa in materia di vigilanza prudenziale, monitorandone nel continuo il rispetto.

L'Amministratore Delegato ha il compito di assicurare operativamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del sistema informativo.

L'Amministratore Delegato fornisce adeguate rendicontazioni periodiche, e in ogni caso almeno ogni sei mesi, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2381, Codice Civile, sull'esercizio delle deleghe conferite, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.

### **Collegio Sindacale**

#### **Art. 17)**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi; vengono pure nominati, per le sostituzioni previste dalla legge, due sindaci supplenti.

L'Assemblea che procede alla nomina, designa altresì il Presidente del Collegio. Ai Sindaci effettivi spettano gli emolumenti annui e valevoli per tutto il triennio, approvati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale ha inoltre la responsabilità di vigilare su:

- completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni, del sistema di gestione e controllo dei rischi e della propensione al rischio;

- completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del piano di continuità operativa;
- adeguatezza e rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa in materia di vigilanza prudenziale.

Il Collegio Sindacale può svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza (istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti).

Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

I sindaci devono possedere i requisiti previsti dall'art. 26 del T.U.B. nonché i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 c.c. e dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

### **Revisione legale dei conti**

#### **Art. 18)**

La revisione legale dei conti è esercitata, a norma dell'articolo 2409-bis, Codice Civile, da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

La società di revisione legale che esercita la revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevanti nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio; tale società invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

L'Assemblea ordinaria, sentito il Collegio Sindacale, nomina il soggetto al quale è demandata

la revisione legale dei conti e ne determina il compenso per l'intera durata dell'incarico, stabilita dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

### **Direttore Generale**

#### **Art. 19)**

Il Consiglio di Amministrazione, solo nel caso in cui non abbia provveduto alla nomina dell'Amministratore Delegato, ha facoltà di nominare un Direttore Generale determinandone le attribuzioni, i poteri, il compenso e la durata dell'incarico.

Il Direttore Generale, che rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, fa capo nell'esercizio delle sue attribuzioni al Consiglio di Amministrazione; provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; gestisce tutti gli affari, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina attribuzioni e destinazioni del personale, con esclusione del personale con qualifica di dirigente.

### **Bilancio ed utili**

#### **Art. 20)**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, con la compilazione del bilancio, in base alle norme di legge.

Gli utili netti saranno così ripartiti:

- preventivamente, una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) verrà destinata alla riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- una quota, che sarà determinata dall'Assemblea in misura non inferiore al 10% (dieci per cento), sarà devoluta a scopi sociali o accantonata in apposita riserva, in accordo con le

finalità di cui al precedente art. 3, a:

- onlus;
- enti di diritto pubblico;
- associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative, altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, purché senza fini di lucro.

Eventuali situazioni di conflitto di interessi dovranno essere preventivamente dichiarate e saranno regolate dalle norme vigenti. Nella determinazione di detta quota si terrà conto delle eventuali erogazioni liberali effettuate durante l'esercizio sociale con imputazione al conto economico. La stessa Assemblea determinerà i criteri di scelta dei beneficiari, i limiti massimi e le modalità di erogazione che dovranno essere seguiti dal Consiglio di Amministrazione, che opererà sotto la vigilanza del Comitato Etico;

- la differenza sarà assegnata ai soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

### **Comitato Etico**

#### **Art. 21)**

L'Assemblea ordinaria delibera la nomina dei componenti di un Comitato Etico, composto di tre membri, scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto profilo etico ed appartenenti al mondo della solidarietà, della cooperazione e della ricerca scientifica.

I membri del Comitato Etico durano in carica tre anni, non sono remunerati, e sono rieleggibili una sola volta per mandati consecutivi.

Al Comitato spetta il compito di organismo di garanzia etica con funzioni consultive, affinché la Società si sviluppi nell'ambito dei principi di eticità individuati nel presente statuto.

Il Comitato elegge al suo interno un Presidente; del suo operato informerà l'Assemblea

almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio sociale o di sostenibilità.

L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un apposito regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea.

### **Bilancio sociale o di sostenibilità**

#### **Art. 22)**

In aggiunta a quanto previsto dagli artt. 2423 e segg., Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione predispone un bilancio sociale o di sostenibilità, redatti in ottemperanza agli standard internazionali e nazionali, ai principi contabili ed alle norme vigenti.

Il bilancio sociale o di sostenibilità deve dare conto dell'effettivo perseguimento delle finalità sociali esposte nell'art. 3 del presente statuto e degli effetti sociali, ambientali e culturali dell'attività della società ed in particolare della devoluzione dei fondi destinati alle finalità sociali e delle erogazioni liberali effettuate in corso d'anno dalla Società.

Il bilancio sociale o di sostenibilità deve essere accompagnato da una relazione del Comitato Etico, che si esprime sulla coerenza rispetto alle previsioni statutarie ed alle indicazioni assembleari, e da una relazione del Collegio Sindacale, che si esprime sulla corrispondenza dei dati esposti rispetto alle risultanze contabili.

Il bilancio sociale o di sostenibilità deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'approvazione del bilancio d'esercizio, di cui diventerà parte integrante al pari delle relazioni che lo accompagnano.

### **Scioglimento**

#### **Art. 23)**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società,

l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

### **Controversie tra soci**

#### **Art. 24)**

Qualsiasi controversia tra i soci, tra essi e il Consiglio di Amministrazione ovvero tra i soci e la Società, comprese quelle relative alla interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del contratto sociale, sarà deferita ad un arbitro unico, nominato dal Signor Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella tra professori universitari competenti per materia, su istanza di una delle parti in lite.

L'arbitro deciderà entro centoventi giorni dalla data di accettazione dell'incarico, in via rituale secondo diritto e senza formalità di procedura, nel solo rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

### **Disposizioni varie**

#### **Art. 25)**

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.